



## “EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES”

### Fase I - STUDI

A 1.2  
ANALISI DEL QUADRO  
PIANIFICATORIO E  
PROGRAMMATARIO  
- ALLEGATO VI

Regione Toscana

The logo for 'enplan' is displayed on a light gray background. The word 'enplan' is written in a lowercase, sans-serif font. The letters 'en' are orange, and the letters 'plan' are blue.



## INDICE

### PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI.....3

<b>1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Piano di Indirizzo Territoriale .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Piano Regionale di Azione Ambientale .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Programma Straordinario del Litorale.....</b>	<b>7</b>
<b>Programma straordinario del litorale .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Programma Regionale di Sviluppo.....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Piano Territoriale di Coordinamento .....</b>	<b>14</b>
<b>2. URBANISTICI GENERALI .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1/a P.R.G.-Piano Strutturale .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1/bP.R.G.- Regolamento Urbanistico.....</b>	<b>18</b>
<b>3. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>NEGOZIATA.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1 Programma di Recupero Urbano .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Programma di Riqualificazione Urbana .....</b>	<b>22</b>
<b>3.4 Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo</b>	
<b>Sostenibile del Territorio .....</b>	<b>24</b>
<b>3.4 P.R.G.-Programma Integrato di Intervento .....</b>	<b>26</b>
<b>3.5 Programma Integrato .....</b>	<b>28</b>
<b>3.6 Accordo di Programma.....</b>	<b>30</b>
<b>3.7 Accordo di Pianificazione.....</b>	<b>32</b>
<b>3.8 Accordo di Programma Insieme ad Accordo di</b>	
<b>Pianificazione .....</b>	<b>34</b>
<b>3.9 Contratti di Quartiere .....</b>	<b>36</b>

### PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE..... 38

<b>4. AGRICOLTURA .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Piano di Sviluppo Rurale.....</b>	<b>38</b>
<b>5. FORESTE E INCENDI .....</b>	<b>41</b>
<b>5.1 Programma Forestale Regionale.....</b>	<b>41</b>
<b>5.2 Piano Operativo Antincendi Boschivi.....</b>	<b>43</b>
<b>6. CACCIA E PESCA.....</b>	<b>45</b>
<b>6.1 Piano Faunistico – Venatorio Regionale .....</b>	<b>45</b>
<b>6.2 Piano Faunistico – Venatorio Provinciale .....</b>	<b>47</b>
<b>6.3 Piano regionale della Pesca e dell’Acquacoltura .....</b>	<b>50</b>
<b>7. MOBILITÀ E TRASPORTI .....</b>	<b>53</b>
<b>7.1 Piano della Viabilità .....</b>	<b>53</b>
<b>8. ENERGIA .....</b>	<b>55</b>
<b>8.1 Piano Energetico Regionale .....</b>	<b>55</b>
<b>9. INDUSTRIA.....</b>	<b>57</b>
<b>9.1 Piano Regionale di Sviluppo Economico .....</b>	<b>57</b>
<b>10. SERVIZI E COMMERCIO .....</b>	<b>59</b>
<b>10.1. Programmazione Grandi Strutture di Vendita.....</b>	<b>59</b>
<b>11. ACQUA .....</b>	<b>61</b>
<b>11.1 Piano Ambito Acque.....</b>	<b>61</b>
<b>11.2 Piano di Tutela delle Acque .....</b>	<b>64</b>
<b>12. ARIA.....</b>	<b>67</b>



<b>12. 1. Piano regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria Ambiente.....</b>	<b>67</b>
<b>12.1/a Piano Comunale di Risanamento Acustico .....</b>	<b>70</b>
<b>12.1/b Piano di Classificazione Acustica .....</b>	<b>72</b>
<b>13. SUOLO .....</b>	<b>74</b>
<b>13.1 Piano di Bacino .....</b>	<b>74</b>
<b>13.2 Piani Stralcio del Piano di Bacino .....</b>	<b>77</b>
<b>13.3 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico .....</b>	<b>80</b>
<b>13.4 Programma di Messa in Sicurezza Idraulica.....</b>	<b>83</b>
<b>13.5 Piano Territoriale Regionale.....</b>	<b>85</b>
<b>13.6 Piano Regionale Attività Estrattive.....</b>	<b>87</b>
<b>14. AREE PROTETTE/BIODIVERSITÀ .....</b>	<b>89</b>
<b>14.1 Programma triennale Regionale per le Aree Protette</b>	<b>89</b>
<b>14.2 Piano Pluriennale Economico e Sociale per le Aree Protette.....</b>	<b>91</b>
<b>14.3 Piano per il Parco.....</b>	<b>93</b>
<b>Piano per il Parco.....</b>	<b>93</b>
<b>14.4 Piano Pluriennale Economico – Sociale .....</b>	<b>95</b>
<b>Piano Pluriennale Economico – Sociale .....</b>	<b>95</b>
<b>14.5 Piano di Gestione del Parco.....</b>	<b>97</b>
<b>14.6 Piano di Gestione per i Siti di Importanza Regionale</b>	<b>99</b>
<b>15. RIFIUTI .....</b>	<b>101</b>
<b>15.1 Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti .....</b>	<b>101</b>

## PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI

### 1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI

#### 1.1 Piano di Indirizzo Territoriale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Indirizzo Territoriale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.I.T.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 5/95
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

**PROCEDURE**

La Giunta Regionale elabora un documento preliminare che viene trasmesso al Consiglio Regionale, alle Province e ai Comuni; ogni Provincia convoca una Conferenza di Programmazione con i Comuni interessati. Trascorsi 120 gg dalla trasmissione del preliminare Il C.R d'intesa con la G.R. convoca una conferenza di programmazione conclusiva con le Province, dagli esiti di questa è redatto apposito verbale nel quale sono elencate le osservazioni e le proposte finali degli enti locali. Il P.I.T. è approvato, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, dal C.R. su proposta della G.R. e diventa esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.T.

**FINALITA'**

Il P.I.T. è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del PRS partecipa al processo di pianificazione territoriale, stabilendo gli orientamenti per la pianificazione degli enti locali e definendo gli obiettivi operativi della propria politica territoriale. Si assume il territorio come risorsa di un governo improntato alle finalità dello sviluppo sostenibile, si stabiliscono tutele delle risorse territoriali, degli insediamenti antichi, delle risorse naturali del paesaggio e degli insediamenti rurali, con particolare attenzione si valorizza la rete delle infrastrutture per la mobilità, si individua un coordinamento e una corretta distribuzione delle funzioni definite dalle politiche settoriali.

**EFFICACIA**

Il Piano non è direttamente vincolante per i privati ma contiene prescrizioni e salvaguardie nei confronti degli strumenti per il governo del territorio Comunali, che potrebbero essere tradotti in vincoli temporanei o definitivi.

**DURATA**

Il P.I.T. è sottoposto a verifica da parte del C.R. ogni tre anni

## 1.2 Piano Regionale di Azione Ambientale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Regionale di Azione Ambientale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.R.A.A.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il piano è previsto dal Piano regionale di Sviluppo
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Viene adottato dalla Giunta Regionale. Attualmente è nella fase di concertazione con le Province; verrà approvato dal Consiglio Regionale.

FINALITA'

Il PRAA, Piano Regionale di Azione Ambientale, si caratterizza in parte come *piano di indirizzo ed integrazione* per le politiche settoriali (energia, aria, inquinamento acustico, rifiuti...) ed in parte come programma di azioni *trasversali* quali incentivi alla ecoefficienza, educazione ambientale e cooperazione internazionale.

Il PRAA, che per ciascun ambito di azione individua obiettivi, strategie, azioni, strumenti e risorse, si articola in tre volumi che, ripercorso il *contesto* di riferimento nazionale ed internazionale delle politiche ambientali e per la sostenibilità in Toscana e prese in esame le *politiche ambientali di settore* attualmente in atto, si focalizzano sullo *stato dell'ambiente*, con un'analisi territoriale per SEL (sistemi economici locali), e quindi sugli obiettivi: in particolare *macroobiettivi, obiettivi settoriali* e relative azioni da intraprendere nelle zone di criticità ambientale. Vengono quindi enunciate le *strategie* di intervento:

- integrazione *tra* politiche ambientali regionali;
- integrazione *con* le altre politiche regionali;
- dettagliate le azioni ed illustrati gli strumenti ed infine avanzate ipotesi per un sistema di valutazione e monitoraggio.

EFFICACIA

DURATA

Triennale

### 1.3 Programma Straordinario del Litorale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma straordinario del litorale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.183/89, D.Lgs 112/98, L.R.91/98 Programma integrato difesa ,conservazione e valorizzazione delle risorse naturali tutela delle coste Deliberazione G.R. 1214 del 05/11/2001 Deliberazione C.R. del 29.01.2002.n.23
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Programma Regionale di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del Piano di Gestione Integrata della Costa si configura come strumento d'intervento nell'ambito delle strategie per la gestione integrata delle aree costiere delineate anche a seguito della



## PROCEDURE

recente attribuzione alla Regioni ed agli enti locali (decreto legislativo 112/1998) delle funzioni di:

- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri ( art. 89 )
- rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia (art.105 lett.I)
- i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere (art. 70 comma 1 lett. a).

## FINALITA'

L'attuazione efficace ed efficiente delle nuove competenze può essere garantita solo da una azione coordinata e coerente dei diversi soggetti, la Regione per le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo di efficacia, le Province e i Comuni per le funzioni d'attuazione degli interventi e di gestione Da qui la consapevolezza della necessità di individuare soluzioni capaci di assicurare:

- il rispetto della titolarità di funzioni in materia di governo del territorio;
- efficacia e coerenza a scala regionale al complesso delle attività relative alla gestione integrata delle aree costiere svolte dai diversi soggetti;
- il controllo della qualità globale.

In tale contesto nasce l'esigenza di un "Piano regionale di riassetto idrogeologico delle aree costiere in vista della loro gestione integrata", come specificità del più generale modello di gestione del territorio e che in coerenza con questo persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso la sostenibilità.

In relazione alla necessità di garantire comunque, nelle more di formazione del Piano e però in coerenza con i principi ispiratori dello stesso e con gli obiettivi generali soprarichiamati, la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti è nata l'esigenza di un primo programma d'interventi prioritari di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 29.01.2002 n. 23, e oggetto del Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Province costiere del 22.11.2002 relativo a "Formazione progetto di Piano Regionale di gestione integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico ed attuazione del programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale" attraverso anche la:

- formazione di un quadro conoscitivo omogeneo e definizione, in tale ambito, di scenari evolutivi per ciascuna unità fisiografica, necessari per garantire

## FINALITA'

- valutazioni corrette degli effetti attesi in conseguenza dei diversi usi del territorio ovvero per definire eventuali necessarie azioni di mitigazione;
  - verifiche di fattibilità di area vasta comprensive della formazione di scenari di progetto per ciascuna unità fisiografica, tenuto conto degli interventi già definiti dagli EE.LL. e già ricompresi in atti di programmazione;
  - progettazione e realizzazione, in riferimento situazioni di criticità in atto, di interventi locali, urgenti e indifferibili, secondo criteri che ne garantiscano l'efficacia anche in termini di ricostruzione o mantenimento di corretti scenari di equilibrio.
- Effetti del piano:
- aumento del livello di sicurezza degli abitati e delle infrastrutture esistenti, legittimamente realizzati in ambito costiero;
  - raggiungimento e mantenimento degli equilibri dinamici nelle diverse unità fisiografiche;
  - valorizzazione dei sistemi naturali (recupero e salvaguardia);
  - concorso dei soggetti Pubblici e partecipazione dei soggetti privati nella definizione di obiettivi di sviluppo sostenibile delle aree costiere e nell'attuazione delle strategie d'intervento;
  - trasparenza e coerenza dell'azione amministrativa;
  - efficacia nelle diverse unità fisiografiche e coerenza a scala regionale del complesso delle attività relative alla gestione integrata delle aree costiere svolte dai diversi soggetti.

## EFFICACIA

- A)**  
Caratterizzazione del clima meteomarinò  
Apporto sedimentario dei corsi d'acqua maggiori  
Descrizione del trasporto litoraneo  
Catasto Demanio marittimo e archivio concessioni  
Inventario opere marittime e di difesa della costa e degli abitati costieri  
Modelli matematici di previsione sull'evoluzione della costa  
Analisi qualitativa e quantitativa a scala regionale sui materiali idonei al ripascimento artificiale delle spiagge (materiali provenienti da mare)  
Caratterizzazione geomorfologica del litorale

**EFFICACIA**

Individuazione aree di invarianza  
Individuazione aree di pericolosità  
SIT aree costiere  
Progetti di fattibilità per unità fisiografiche  
Sistema di monitoraggio  
**B)**  
Riduzione significativa di punti di criticità per erosione

**DURATA**

2003-2006



#### 1.4 Programma Regionale di Sviluppo

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Regionale di Sviluppo
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.R.S.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 11 agosto 1999, n.49 "Norme in materia di programmazione regionale"
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Approvato da Consiglio Regionale della Toscana con risoluzione n.23 del 18 Dicembre 2002

FINALITA'

Con il nuovo Programma regionale di sviluppo (PRS) la Toscana intende dotarsi di uno strumento di indirizzo strategico valido a qualificare l'ultima parte della attuale legislatura regionale. L'aggiornamento del precedente Programma, realizzato a pochi mesi dalla costituzione del Governo regionale, si è reso necessario sia a causa di importanti modifiche nel contesto generale economico e istituzionale di riferimento sia come scelta autonoma tesa a rafforzare i due assi strategici su cui impostare il percorso di sviluppo della regione. Il primo riguarda l'affermazione della Toscana come regione della nuova Europa. Il Governo regionale si impegna per far propri gli obiettivi, i contenuti e i metodi posti nel fondamentale vertice di Lisbona e poi ripresi e specificati nei vertici di Goteborg e di Barcellona. La Toscana si impegna, con questo Programma e con le azioni che da questo deriveranno, a rafforzare il proprio ruolo nel contesto europeo con l'intento di contribuire a sviluppare l'obiettivo di una profonda e diffusa innovazione strutturale senza indebolire il carattere specifico del modello sociale europeo fondato sui principi dell'inclusione sociale e della solidarietà comunitaria. Il secondo riguarda l'affermazione dello sviluppo della Toscana come processo di qualità sia con riferimento al sistema produttivo in senso stretto che, più in generale, al sistema sociale nel suo complesso. La scommessa è quella di continuare ad essere un efficace meccanismo di produzione, capace di esportare nel mondo qualità e creatività, ma legando a questo una forte attenzione alla tenuta dell'ambiente e alla qualificazione del lavoro e del sistema sociale nel suo complesso. In sintesi un sistema produttivo di qualità dentro un contesto sociale che fa della qualità dei comportamenti e delle relazioni, oltre che ovviamente delle proprie risorse umane e ambientali, il punto di forza competitivo a scala globale. Come si sostiene nel Prs occorre saper agire sempre di più nel contesto di una collaborazione sociale ed istituzionale (governance cooperativa) che sappia far interagire i diversi mondi, pubblici e privati, e i piani di azione dei diversi soggetti del sistema regionale. Occorre allora che il Programma regionale diventi un sistema di analisi, di obiettivi e di azioni condiviso fra le forze sociali, i soggetti economici e le istituzioni della regione: solo in questo modo può diventare un reale strumento di indirizzo per lo sviluppo della Toscana.

EFFICACIA

**DURATA**

L'attuale PRS ha validità 2003-2005 e rappresenta l'aggiornamento del PRS 2001-2005. In generale il PRS ha validità pari alla durata della legislatura regionale.



### 1.5 Piano Territoriale di Coordinamento

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano territoriale di coordinamento
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.T.C.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	d.lgs. 267/2000, art.20 L.R.5/95 l.431/85 e l.r.5/95 art.16 lett. d
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	

**PROCEDURE**

Il presidente di Giunta Provinciale avvia il procedimento con una prima conferenza invitando anche la Giunta Regionale. Entro 60 giorni regione, Comuni, e Comunità montane comunicano pareri e osservazioni. Decorso il termine la Provincia elabora un progetto e lo sottopone ad una seconda conferenza. Successivamente la Provincia adotta il piano, lo deposita per 30 g. con avviso sul B.U.R.T. Entro il termine di 30g. dalla scadenza del deposito si può presentare osservazioni. Entro 90g. Dal deposito la Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del P.I.T. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia, sentito un apposito nucleo tecnico. E' pubblicato sul B.U.R.T. e diviene efficace decorsi 60 g. dalla pubblicazione.

**FINALITA'**

Il P.T.C. è lo strumento di governo del territorio allo scopo di coordinare gli atti di pianificazione e programmazione regionale e comunali. Definisce i principi per l'uso e la tutela delle risorse, stabilisce i criteri per gli interventi di competenza provinciale, promuove azioni per la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane, così come il recupero delle situazioni di degrado. Definisce le regole con specifica considerazione dei valori paesistici.

**EFFICACIA**

Le prescrizioni del Piano costituiscono il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti per il governo del territorio comunali.

**DURATA**

Per ogni piano sono stabiliti i tempi necessari all'adeguatezza con gli strumenti urbanistici comunali. La Provincia redige ogni due anni una relazione sullo stato del governo del territorio provinciale.



## 2. URBANISTICI GENERALI

### 2.1/a P.R.G.-Piano Strutturale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	P.R.G. - Piano Strutturale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.S.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 5/95
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

**PROCEDURE**

Il piano strutturale è avviato dal Comune con atto che indica gli obiettivi da perseguire e il quadro conoscitivo di riferimento con le ulteriori ricerche da svolgere e richiede un contributo integrativo ad altri soggetti tra i quali comunque vi sono la Regione e la Provincia. Elaborato il progetto di piano il Comune promuove una conferenza tecnica dei servizi. A seguito dell'esito favorevole il comune adotta il piano, lo pubblica, raccoglie le osservazioni, controdeduce ad esse e convoca nuovamente la conferenza per esaminare le eventuali modifiche introdotte. Infine il Comune approva il piano tenendo conto degli esiti della conferenza.

**FINALITA'**

Il P.S. definisce le strategie per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale. Le finalità del P.S. si concretizzano in disposizioni vincolanti, per il Regolamento Urbanistico, i Piani Integrati di Intervento per il Regolamento Edilizio e qualunque Piano o Programma settoriale comunale suscettibile di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono.

**EFFICACIA**

Il P.S. ha carattere direttamente operativo e precettivo relativamente alla localizzazione sul territorio degli interventi di interesse sovracomunale.

**DURATA**

La validità è a tempo indeterminato

## 2.1/bP.R.G.- Regolamento Urbanistico

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	P.R.G.-Regolamento Urbanistico
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	R.U.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 5/95
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Comune adotta il progetto, depositato 30g. e pubblicato sul B.U.R.T. nei 30g. successivi si possono presentare le osservazioni. Il Piano è approvato dal C.C. motivando espressamente sulle osservazioni. Viene trasmesso alla Provincia e alla Regione.

**FINALITA'**

Disciplina gli insediamenti esistenti su tutto il territorio comunale, individua le aree da destinare ad opere di urbanizzazione e le infrastrutture, individua le aree su cui si interviene con piani attuativi, gli interventi consentiti all'esterno dei centri abitati, conformemente alle disposizioni previste dal Piano Strutturale.

**EFFICACIA**

Le previsioni che dovranno realizzarsi attraverso i Piani Attuativi o i Progetti Esecutivi decadono dopo 5 anni dalla data di approvazione del R.U. stesso se i suddetti piani o progetti non siano stati approvati.

**DURATA**

A tempo indeterminato ad eccezione dei vincoli sopradetti.

### 3. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### 3.1 Programma di Recupero Urbano

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma di recupero urbano
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.R.U.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Art. 11 L. 493/93 “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” DM 1.12.94 n. 1071 “Programmi di recupero urbano – Modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l’individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d’intervento”
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



**LIVELLO TERRITORIALE**

comunale

**PROCEDURE**

I programmi sono promossi dalle regioni in accordo con i comuni che operano la pre-selezione degli stessi attraverso la definizione delle priorità e di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi. In particolare la regione, entro 90 gg dalla comunicazione del DM di ripartizione dei fondi per l'Erp, approva il programma regionale di ripartizione; il Segretariato generale del Cer nei 60 gg successivi effettua le verifiche di conformità ed emette il provvedimento di messa a disposizione dei fondi presso la Cassa Depositi e Prestiti; entro i successivi 180 gg (o 360 gg) la Regione acquisisce le proposte e le seleziona sulla base degli obiettivi e delle ripartizioni territoriali delle risorse assunte nel programma regionale; se le proposte sono in contrasto con il Prg i comuni, ai fini della conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 11, comma 4 della L. 493/93, garantiscono la necessaria pubblicità; i lavori previsti dal programma iniziano entro 10 gg a decorrere dal termine di 360 gg; entro tale termine sono redatti di progetti finalizzati al rilascio della concessione.

**FINALITA'**

I programmi hanno l'obiettivo della riqualificazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica attraverso un insieme sistematico di opere, quali: integrazione di nuove funzioni; realizzazione, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie; arredo urbano; manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici.  
Ambiti di intervento sono i quartieri di edilizia residenziale pubblica, prevalentemente localizzati nelle periferie urbane.  
E' previsto il concorso di risorse pubbliche e private attraverso il coinvolgimento di soggetti anche associati tra loro.

**EFFICACIA**

Il programma può essere adottato in Variante al Prg

**DURATA**

### 3.2 Programma di Riqualificazione Urbana

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di riqualificazione urbana
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Art. 2, comma 2, L. 179/92 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica“ DM 21.12.94 “Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all’art. 2, comma 2 della L. 179/92 e successive modificazioni e integrazioni”
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

**PROCEDURE**

I programmi sono promossi dai comuni che entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando sulla GU provvedono a: individuare obiettivi e contenuti del programma definendo gli interventi da ammettere al finanziamento pubblico; promuovere e valutare con apposite procedure (accordi diretti, inviti pubblici, confronti concorrenziali, etc) le proposte che pervengono dai soggetti interessati; trasmettere le proposte ammesse al Segretariato generale del Cer che entro i 3 mesi successivi seleziona le proposte. Previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il Segretariato individua le proposte ammesse al finanziamento invitando i comuni, entro 60 gg, alla stipula di protocolli d'intesa propedeutici al finanziamento e all'attuazione del programma.

Nei 6 mesi successivi i comuni trasmettono al Segretariato del Cer la documentazione definitiva ai fini della conclusione dell'accordo di programma. In caso di varianti ai Prg i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità al programma; entro i 10 mesi successivi il comune sottoscrive con il Segretariato generale del Cer la convenzione che disciplina l'erogazione dei finanziamenti.

**FINALITA'**

I programmi hanno i seguenti obiettivi: recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie tramite l'integrazione di destinazioni e interventi diversi. Le proposte devono riguardare: parti significative delle opere di urbanizzazione; interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica.

Sono possibili interventi di recupero edilizio, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, opere di urbanizzazione e di risanamento ambientale.

Gli ambiti d'intervento sono individuati dai comuni anche tenendo conto delle proposte avanzate dai privati, ma privilegiando gli ambiti a maggior valenza strategica con riferimento a: aree industriali dismesse; centri storici; borgate periferiche; quartieri di edilizia pubblica.

**EFFICACIA**

Il programma può essere adottato in Variante al Prg

**DURATA**



### 3.4 Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.R.U.S.T.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	DM 8.10.98 n. 1169 Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> provinciale <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

**PROCEDURE**

I programmi sono promossi dai seguenti soggetti in forma autonoma o associata: enti pubblici territoriali; altre amministrazioni pubbliche; soggetti privati. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del bando sulla GU i soggetti promotori trasmettono alla Dicoter e alla regione competente la documentazione richiesta; nei successivi 4 mesi il Comitato di valutazione e selezione istituito appositamente dal Ministero dei LIPp individua i programmi da ammettere a finanziamento; nei successivi 2 mesi il Ministero sottoscrive con i soggetti promotori e i soggetti proponenti un protocollo d'intesa a seguito del quale la Dicoter procede all'impegno dei finanziamenti; entro 12 mesi dalla data del trasferimento dei finanziamenti viene sottoscritto l'accordo quadro fra Ministero, soggetti promotori e soggetti proponenti.

**FINALITA'**

Obiettivo di fondo dei programmi è quello di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane previsti nel nuovo Quadro comunitario di sostegno.

I programmi hanno una duplice finalità tesa a favorire:

- la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e orientare occasioni di sviluppo sostenibile;
- la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistica e alla riqualificazione di zone urbane in stato di degrado.

Gli ambiti di possibile intervento sono: i sistemi metropolitani caratterizzati da deficit infrastrutturale; i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni e le sinergie fra i singoli centri; il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani; il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali.

**EFFICACIA**

Il programma può prevedere al suo interno interventi che richiedono l'adozione di Variante al Prg

**DURATA**

### 3.4 P.R.G.-Programma Integrato di Intervento

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	P.R.G.-Programma integrato di intervento
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.R.G. P.I.I.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Art. 16 L. 179/92, Legge Botta-Ferrarini, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" L.R.5/95 art.29
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	I programmi sono promossi dai Comuni, in collaborazione con: IACP, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative a proprietà indivisiva. Tali soggetti, pubblici e privati, possono presentare al Comune programmi relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione.

I programmi sono approvati dal Consiglio comunale con gli effetti di cui all'art. 4 della L. n. 10 del 28.01.77.

Se il programma è in contrasto con il Prg vigente la delibera di approvazione del CC è soggetta alle osservazioni da inviare al Comune entro 15 gg dalla data della sua esposizione all'albo pretorio. Il programma con le relative osservazioni è trasmesso alla Regione entro i successivi 10 gg. La Regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi 150 gg, trascorsi i quali si intende approvato.

Sono previsti fondi erogati dal Cer (Ministero Lp) e assegnati dalle Regioni per interventi di edilizia residenziale pubblica, con priorità ai Comuni che provvedono alla formazione dei programmi in oggetto.

**FINALITA'**

I programmi hanno l'obiettivo della riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio tramite integrazione di diverse funzioni. Sono possibili varie tipologie d'intervento: recupero; demolizione e ricostruzione; nuova costruzione; opere di urbanizzazione.

I programmi si caratterizzano inoltre per il concorso di più operatori e risorse di natura pubblica e privata; la dimensione del programma dovrà essere tale da incidere sulla riorganizzazione urbana.

Ambiti di intervento sono le zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione (prevalentemente aree dismesse). Sono escluse le zone agricole o di pura espansione.

**EFFICACIA**

Il programma può essere adottato in Variante al Prg

**DURATA**

A tempo indeterminato, ma le previsioni non realizzate durante il periodo di validità (quello del mandato amministrativo comunale) decadono.

### 3.5 Programma Integrato

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma integrato
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.I.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Art. 18 L. 203/91 - Del. Cipe 20.12.91 pubblicata su GURI n. 15 del 20.01.92 Conversione in legge, con modificazioni, del DI 13.05.91, n. 152, "Programma straordinario di edilizia residenziale inteso a favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato"
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

**PROCEDURE**

Il Cer e il Cipe sono i soggetti promotori. Il Cer predispone l'avviso pubblico con le disposizioni relative ed elabora la selezione dei programmi; il Cipe determina le localizzazioni prioritarie e i contenuti dei programmi. Il Segretariato generale del Cer predispone un confronto pubblico concorrenziale per la realizzazione del programma straordinario di Erp e per la relativa concessione di finanziamento pubblici (Bando pubblicato sulla GURI del 20.01.92).  
La procedura concorsuale si sviluppa in due fasi: la prima prevede la selezione dei programmi sulla base di una scheda di prefattibilità; la seconda prevede la verifica di: elaborati progettuali; piani di fattibilità economica, amministrativa e finanziaria e norme tecniche di attuazione.  
I comuni gestiscono a livello locale la presentazione dei programmi, con l'individuazione specifica, attraverso adozione di apposita delibera, delle aree individuate attraverso una trattativa con gli operatori (IACP, cooperative a proprietà indivisa, imprese di costruzione e loro consorzi).

**FINALITA'**

Recupero patrimonio edilizio esistente e nuova costruzione di insediamenti, con relative opere di urbanizzazione, a favore dei soggetti appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine.  
Il "programma straordinario" individua le localizzazioni prioritarie, la destinazione delle risorse, suddivise in programmi singoli e integrati, definisce i contenuti e le dimensioni e stabilisce i requisiti dei soggetti proponenti e le procedure per la realizzazione del programma straordinario.  
I programmi devono avere quattro tipologie di integrazione: operatori pubblici e privati; flussi finanziari diversi; opere con pluralità di destinazioni; settori di intervento diversi.

**EFFICACIA**

Il programma viene attuato su aree di proprietà pubblica, disponibili o acquisibili attraverso un diritto di opzione da parte del soggetto proponente (Comune, IACP, cooperative, imprese di costruzione e loro consorzi). Tale condizione risulta necessaria per il finanziamento.  
Il programma può essere adottato in Variante al Prg e quindi al di fuori dei Piani di zona previsti in quanto è consentito il ricorso all'art. 51 della L. 865/71.

**DURATA**

### 3.6 Accordo di Programma

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordo di programma
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	articolo 34 del D.Lgs 267/2000 e legge regionale 76/96
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Modulo procedurale
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	Le opere, gli interventi e i programmi di intervento che si intendono definire o realizzare possono avere valenza comunale, provinciale, regionale, interregionale o statale.
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	L'accordo è promosso dal Presidente della Regione o dal Presidente Provincia o dal Sindaco in relazione all'interesse prevalente delle opere o degli interventi da realizzare, mediante convocazione a conferenza istruttoria.

## PROCEDURE

È sempre promosso dal Presidente della Regione se comporta variante agli strumenti urbanistici. Il Presidente della Regione promuove l'accordo previa deliberazione della Giunta e sentito il C.T.P. La conferenza accerta l'interesse dei soggetti partecipanti alla conclusione dell'accordo, le rispettive competenze e il compimento di adempimenti istruttori obbligatori. Ove si debbano acquisire atti di assenso, intese o pareri al posto della conferenza istruttoria è convocata una conferenza dei servizi. Ai fini del compimento di atti istruttori regionali prima della firma dell'accordo è sempre convocata una conferenza dei servizi interna. Segue la firma dell'accordo da parte dei legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti, la sua approvazione con atto dell'ente proponente e la sua pubblicazione sul BURT. L'accordo relativo alla realizzazione di lavori pubblici comportanti la variazione degli strumenti urbanistici comunali o di atti di pianificazione territoriali di altri enti firmatari deve essere ratificato dai rispettivi consigli, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. N.B. La realizzazione di lavori pubblici è l'unica ipotesi in cui l'accordo di programma, secondo la procedura suddetta e pertanto in assenza di contestuale accordo di pianificazione, può modificare gli strumenti urbanistici o altri atti di pianificazione territoriale.

### FINALITA'

L'accordo serve a realizzare lavori pubblici, una o più opere, interventi o programmi di intervento. Regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.

### EFFICACIA

Gli impegni assunti fra le parti hanno valore giuridico vincolante. Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo. La vigilanza sul rispetto degli impegni è affidata ad apposito collegio composto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate. L'accordo, nei soli casi relativi alla realizzazione di lavori pubblici, può modificare gli strumenti urbanistici comunali e gli atti di pianificazione territoriale degli altri enti partecipanti, può avere valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste. Può sostituire le concessioni edilizie.

### DURATA



### 3.7 Accordo di Pianificazione

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordo di pianificazione
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	articolo 36 della L.R. n. 5/95
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Modulo procedurale
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale <input checked="" type="checkbox"/> provinciale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	comunale, provinciale e regionale in ragione della valenza territoriale dell'atto che si vuole definire o variare.
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	L'accordo è avviato dall'ente promotore con apposito atto che indica, nel caso di comuni e province, gli obiettivi da raggiungere e il quadro conoscitivo. Contestualmente viene nominato un garante dell'informazione.

## PROCEDURE

Entro sessanta giorni gli enti interessati forniscono un proprio contributo integrativo. Segue la convocazione di una conferenza tecnica dei servizi per esaminare il progetto di atto di pianificazione o programmazione territoriale proposto. Se il progetto non comporta la variazione di alcun atto di programmazione o pianificazione territoriale la conferenza ne dà atto e l'ente promotore potrà adottarlo, pubblicarlo ed approvarlo. In caso contrario viene siglata un'intesa cui segue l'adozione e la pubblicazione da parte dell'ente promotore del progetto e dell'ente interessato alla variazione della relativa variante. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, gli enti che hanno siglato l'intesa sottoscrivono l'accordo di pianificazione. L'ente promotore e quello interessato dalla variazione approvano i rispettivi atti mentre gli altri enti partecipanti all'accordo ma non interessati dalla variazione lo ratificano a pena di decadenza entro 40 giorni.

## FINALITA'

L'accordo di pianificazione è un modulo cui gli enti territoriali ricorrono per ragioni di coordinamento delle procedure, in alternativa alle forme ordinarie, nei seguenti due casi:

1. per una contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse;
2. a) per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale quando risulti necessario acquisire l'assenso di amministrazioni diverse competenti in materia di governo del territorio; b) per ottenere un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale.

## EFFICACIA

## DURATA

### 3.8 Accordo di Programma Insieme ad Accordo di Pianificazione

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordo di programma concluso insieme ad accordo di pianificazione
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	articolo 11 della L.R. n. 76/96
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Modulo procedurale
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	Vale quanto riportato alla scheda relativa all'accordo di programma e a quella relativa all'accordo di pianificazione.
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Presidente della Giunta Regionale promuove l'accordo, previa deliberazione della Giunta e sentito il C.T.P., mediante convocazione a conferenza dei servizi alla quale sono invitati oltre i soggetti partecipanti all'accordo di programma, le amministrazioni competenti a deliberare gli atti di pianificazione che si intendono

## PROCEDURE

variare e quelle competenti ad esprimere su di essi atti di assenso, pareri o intese. Tale conferenza sostituisce quella tecnica di cui all'articolo 36 della L.R. n. 5/95. Ai fini de compimento di atti istruttori regionali, prima della firma dell'accordo è sempre convocata una conferenza dei servizi interna. Il verbale della conferenza, la schema di accordo di programma e gli elaborati cartografici dell'atto/i di pianificazione da variare sono depositati per 20 giorni, per la presentazione di osservazioni, presso la/e amministrazioni che li hanno approvati. La relativa comunicazione è pubblicata sul BURT. Ove siano state presentate osservazioni, il Presidente della Regione convoca una successiva conferenza dei servizi per il loro esame. Seguono la firma dell'accordo di programma e dell'accordo di pianificazione e la loro ratifica, entro 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza, da parte degli enti titolari degli atti di pianificazione soggetti a variazione. Dopo la ratifica entrambi gli accordi sono approvati con decreto del Presidente della Regione e sono pubblicati sul BURT. N.B. La procedura suddetta è seguita nel caso di accordi di programma comportanti varianti agli strumenti urbanistici o ad atti di pianificazione territoriale per ipotesi diverse dalla realizzazione di lavori pubblici.

FINALITA'

Vale quanto riportato nella scheda relativa all'accordo di programma e in quella relativa all'accordo di pianificazione.

EFFICACIA

Vale quanto riportato nella scheda relativa all'accordo di programma e nella scheda relativa all'accordo di Pianificazione.

DURATA

### 3.9 Contratti di Quartiere

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Contratti di quartiere
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Art. 2, L. 662/96 (Finanziamenti) L. 449/97 (Finanziamenti) DM 22.10.97 (Bando)
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Soggetto promotore è il Cer. Le regioni svolgono il ruolo di pre-selezione delle proposte presentate dai singoli comuni che, preliminarmente scelgono le aree sulle quali devono essere presentati i progetti. I soggetti privati possono essere

## PROCEDURE

coinvolti nella realizzazione di strutture produttive e di servizio di norma carenti nei quartieri quali: attività artigianali, ricettive, commerciali, terziarie, etc.  
Elemento di novità rilevante è rappresentato dalle forme di partecipazione e comunicazione secondo le quali è previsto un coinvolgimento degli abitanti sin dalle fasi iniziali del processo decisionale (art 2, comma 2 del bando).  
Successivamente il Ministero dei LIPp (che eroga risorse proprie) effettua le valutazioni e le selezioni definitive.  
La selezione è effettuata da una apposita Commissione ministeriale sulla base di punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione indicati nel bando. La scelta definitiva delle proposte da ammettere a finanziamento è effettuata, su proposta della Commissione, dal Comitato esecutivo del Cer.

## FINALITA'

I Contratti di quartiere sono programmi sperimentali di recupero urbano da localizzare in quartieri segnati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in contesti di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.  
Obiettivo principale è l'innescio di processi di trasformazione coniugando ad interventi edilizio-urbanistici misure orientate all'incremento occupazionale e alla riduzione del disagio sociale.

## EFFICACIA

Il Contratto di quartiere deve essere conforme al Prg.  
Per ciascuna proposta deve essere redatto un Piano di recupero che può essere omesso nel caso in cui il Prg contenga già dettagliate normative tali da renderlo assimilabile, per l'ambito in oggetto, al piano attuativo richiesto.

## DURATA

## PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE

### 4. AGRICOLTURA

#### 4.1 Piano di Sviluppo Rurale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Sviluppo Rurale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.S.R.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Regolamento CE n.1257/99
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

**PROCEDURE**

Approvato dalla Commissione europea con decisione n.2510 del 7/9/2000

**FINALITA'**

Le linee della strategia di sviluppo rurale partono dalla constatazione dell'emergere di uno specifico "modello toscano" di sviluppo agricolo e rurale, in grado di recuperare la tradizione e la cultura locale e innestarla nei circuiti moderni di valorizzazione economica attraverso forme tecniche e organizzative appropriate. Tale modello, è basato sui seguenti aspetti:

- l'azienda familiare di piccole e medie dimensioni;
- la qualità dei prodotti;
- la diversificazione della produzione agricola e del lavoro,
- la ricerca di circuiti commerciali appropriati.
- la qualità dell'ambiente in generale e del paesaggio agrario in particolare.

Un tale modello ha dimostrato di poter conciliare gli interessi dei soggetti agricoli e rurali con le emergenti esigenze dei soggetti urbani, in quanto facilmente identificabile con i fattori che costituiscono la "qualità della vita" in ambiente urbano e rurale.

Il presente Piano rappresenta l'occasione per rafforzare l'emergente modello di sviluppo rurale toscano, stimolando attraverso incentivi e norme tecniche comportamenti virtuosi e soluzioni creative da parte degli agricoltori e dei soggetti rurali. Per questo si ritiene di poter enunciare un obiettivo generale dal titolo: "Sostegno alla qualità della vita in Toscana", che vuole sottolineare, in coerenza con quanto già enunciato nel Programma Regionale di Sviluppo del 1998-2000, la necessità di "fare sistema", agire fuori dagli schemi settoriali per valorizzare il contributo che lo sviluppo rurale può dare a tutta la società toscana e contemporaneamente le opportunità che da una maggiore integrazione possono scaturire per i soggetti impegnati in agricoltura e nello sviluppo rurale. Tale obiettivo, che pertanto ha un ruolo di stimolo alla coerenza e alla integrazione, può essere articolato in tre obiettivi specifici :

- a. Sostegno al miglioramento della competitività aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;
- b. Sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
- c. Sostegno alla fruizione delle opportunità offerte dalle zone rurali.





**EFFICACIA**

**DURATA**

Ha validità per il periodo 2000-2006

## 5. FORESTE E INCENDI

### 5.1 Programma Forestale Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma forestale regionale 2001-2005
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.F.R.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana"
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Di indirizzo, programmazione e individuazione degli obiettivi strategici
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

**PROCEDURE**

Il P.F.R., redatto dal competente Servizio Foreste e Patrimonio Agro-Forestale del Dipartimento dello Sviluppo Economico, dopo concertazione con tutti i soggetti coinvolti (enti competenti, UNCEM, sindacati di categoria, associazioni cooperativistiche) viene approvato dal Consiglio Regionale. Successivamente viene attuato tramite Piani annuali, presentati dagli enti competenti con le modalità previste dal P.F.R. stesso, e finanziati secondo la disponibilità del bilancio regionale e con i criteri individuati dal P.F.R.

**FINALITA'**

Il P.F.R. è l'atto di programmazione, previsto dalla L.R. 39/00, con il quale vengono definite le linee di sviluppo e tutela del patrimonio forestale toscano ai sensi della L.R. 49/99.  
I contenuti del P.F.R. sono analiticamente indicati dall'art. 4 della L.R. 39/00 e riguardano: lo stato, le caratteristiche e la ripartizione del territorio forestale, gli obiettivi strategici e i gli indirizzi per gli interventi forestali, le modalità per la presentazione degli interventi da parte degli enti competenti, le previsioni di spesa e le risorse finanziarie, i criteri di ripartizione delle stesse, la distribuzione territoriale degli operai forestali in forza agli enti competenti.

**EFFICACIA**

Il P.F.R. contiene elementi vincolanti rivolti principalmente agli enti competenti quali: il numero di operai forestali alle dipendenze di ciascun ente, i finanziamenti erogabili per la gestione ordinaria, gli oneri di gestione spettanti, le modalità di presentazione dei programmi annuali e dei progetti straordinari, le modalità di monitoraggio degli interventi autorizzati e dell'andamento della spesa.

**DURATA**

Il P.F.R. ha una durata di 5 anni ed è aggiornato, nell'ambito del quinquennio di applicazione, laddove necessario, con deliberazione del Consiglio Regionale.

## 5.2 Piano Operativo Antincendi Boschivi

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Operativo Antincendi Boschivi
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.O. AIB
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana"
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Di indirizzo, programmazione e individuazione degli obiettivi strategici
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Piano Operativo AIB, redatto dal competente Servizio Foreste e Patrimonio Agro-Forestale del Dipartimento dello Sviluppo Economico, dopo concertazione con tutti i soggetti coinvolti (enti competenti, UNCEM, sindacati di categoria, associazioni del volontariato, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) viene approvato dalla Giunta Regionale. Successivamente viene

## PROCEDURE

attuato tramite Piani Operativi annuali Provinciali e i programmi presentati dagli enti competenti con le modalità previste dal P.O.AIB stesso, e finanziati secondo la disponibilità del bilancio regionale e con i criteri individuati dal P.O.AIB, nonché con attività dirette dei competenti Uffici della Giunta regionale.

## FINALITA'

Il P.O.AIB è l'atto di pianificazione, previsto dalla L.R. 39/00, con il quale vengono definite le linee di tutela dei territori boscati.  
I contenuti del P.O.AIB sono analiticamente indicati dall'art. 74 della L.R. 39/00 e riguardano: le opere, gli interventi e le attività per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, le previsioni di spesa e le risorse finanziarie, i criteri di ripartizione delle stesse.

## EFFICACIA

Il P.O.AIB contiene elementi vincolanti rivolti principalmente agli enti competenti quali:  
Il numero di operai forestali alle dipendenze di ciascun ente, i finanziamenti erogabili per la gestione ordinaria, gli oneri di gestione spettanti, le modalità di presentazione dei programmi annuali, le modalità di monitoraggio degli interventi autorizzati e dell'andamento della spesa  
Inoltre, il P.O.AIB individua gli impianti e le relative localizzazioni che sono prescrittive per i Comuni ai sensi del PIT Titolo V Capo I Sezione II articolo 31 comma 4 lettera b).

## DURATA

Il P.O.AIB ha una durata pluriennale ed è aggiornato, nell'ambito della sua validità di applicazione, laddove necessario, con deliberazione della Giunta Regionale.

## 6. CACCIA E PESCA

### 6.1 Piano Faunistico – Venatorio Regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano faunistico venatorio regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PFVR
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 9 (rif. Nazionale: L. 11 febbraio 1992, n. 157)
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Piano faunistico venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta: Piano Faunistico venatorio regionale 2001-2005 approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 13 luglio 2001, n. 144.

**FINALITA'**

Il Piano consiste sostanzialmente nella riunificazione e nel coordinamento, in un unico atto, dei contenuti della pianificazione effettuata dalle Province.

La normativa vigente prevede che, mediante il Piano di cui trattasi, la Regione sostanzialmente effettui il coordinamento della pianificazione affidata alle Province e:

- a) ripartisca il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata nei cosiddetti Ambiti Territoriali di caccia: A.T.C. ;
- b) garantisca alla protezione della fauna selvatica una quota di territorio provinciale tra il 20-30%;
- c) garantisca alle aziende faunistico/venatorie, alle aziende agriturismo/venatorie ed ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica una quota di territorio provinciale inferiore al 15%;
- d) garantisca l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento e per la corresponsione degli incentivi a proprietari o conduttori di fondi rustici.

La funzione della Regione risiede inoltre nell'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle province o di mancato rispetto dei criteri e contenuti relativi alla redazione dei piani medesimi.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il Piano ha durata quinquennale. Prima della scadenza del terzo anno, le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico-venatori, utili a migliorare i contenuti del piano regionale. Entro 60 giorni dalla scadenza del piano di cui al presente articolo la Regione provvede alla predisposizione del nuovo piano o ad apportare eventuali modifiche a quello in corso, con le stesse modalità prescritte per l'approvazione.

## 6.2 Piano Faunistico – Venatorio Provinciale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano faunistico venatorio provinciale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PFVP
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 8 (rif. Nazionale: L. 11 febbraio 1992, n. 157)
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	I Piani faunistico-venatori provinciali vengono approvati dai rispettivi Consigli Provinciali.



FINALITA'

I piani provinciali sono articolati per comprensori omogenei nei quali è realizzata la destinazione differenziata del territorio.

Le Province procedono:

- a) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle zone di ripopolamento e cattura, di cui all'art.16;
- b) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art.18, delle aziende faunistico venatorie di cui all'art.20, comprese le possibili trasformazioni di queste in aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art. 63, nonché delle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'art.21;
- c) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai sensi dell'art. 17;
- d) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di protezione previsti dalla L. n.157/1992, con riguardo, oltre che alle oasi di protezione di cui all'art. 15, anche alle zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna, di cui all'art. 14;
- e) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) all'individuazione delle aree e dei periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani di cui all'art. 24.

I piani faunistico-venatori provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, nonché l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Le Province predispongono annualmente piani di immissione di fauna selvatica ai fini del ripopolamento del territorio agro-silvo-pastorale.

I piani faunistico-venatori contengono altresì:

- a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi e nelle zone di protezione nonché nelle zone di ripopolamento e cattura;

**FINALITA'**

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica, ai sensi del successivo art. 46.

Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'art.18,2Q comma della L. n.157/1992 e dell'art.30 della presente legge.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'art. 7, le Province trasmettono alla Giunta regionale i Piani di cui al presente articolo.

**EFFICACIA**

**DURATA**

I Piani provinciali scadono assieme al Piano regionale dopo cinque anni dalla loro approvazione.



### 6.3 Piano regionale della Pesca e dell'Acquacoltura

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Regionale della pesca marittima e dell'acquacoltura
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	L'acquacoltura è considerata attività agricola ai sensi della Legge n.102/92. L'attività di pesca marittima rientra nel comparto dell'economia ittica e con il Dec.Leg. n.112/98 sono state conferite alle Regioni le attività ad essa connesse.
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 20 marzo 2000 n.33 "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica"
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Delibera 226 del 31 ottobre 2000

FINALITA'

Gli obiettivi di carattere generale sono quelli previsti nell'ambito della politica europea sulla pesca, illustrati chiaramente all'art.1 paragr.2 del Reg. CEE n.1263/1999:

contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;  
rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;  
migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;  
contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura.

A tali obiettivi fanno riferimento, nei propri ambiti di competenza, le linee di intervento definite a livello nazionale e regionale.

Sulla base degli aspetti giudicati prioritari è possibile individuare i seguenti obiettivi specifici:

1. *La gestione delle risorse alieutiche e naturali*
  - 1.1. prevenzione dei danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle risorse biologiche in mare;
  - 1.2. allocazione delle risorse umane e finanziarie in funzione del valore sociale, privato ed ambientale;
  - 1.3. riequilibrio fra sforzo di pesca e risorse biologiche del mare;
  - 1.4. miglioramento delle tecniche di allevamento per ridurre la pressione sull'ambiente
2. *Il miglioramento della competitività delle imprese della filiera pesca-acquacoltura*
  - 2.1. riduzione del differenziale socioeconomico che caratterizza il settore della pesca;
  - 2.2. salvaguardia dei livelli occupazionali e riqualificazione professionale;
  - 2.3. miglioramento delle infrastrutture, in particolare quelle portuali;



**FINALITA'**

- 2.4. potenziamento della produzione interna di allevamento e della maricoltura e diversificazione delle specie allevate;
- 2.5. miglioramento delle condizioni di esercizio della piccola pesca costiera con particolare riguardo all'aspetto relativo alla sicurezza in mare;
- 2.6. innovazione nelle strategie commerciali (marchi, piccoli mercati per i turisti-consumatori);
- 2.7. integrazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'ammodernamento delle relative strutture.
- 3. *La ricerca di nuove opportunità per gli operatori della pesca*
  - 3.1. integrazione con le attività turistiche, sviluppo del pescaturismo;
  - 3.2. gestione servizi ed attracchi della nautica da diporto;
  - 3.3. partecipazione alla gestione delle aree protette;
  - 3.4. integrazione con la maricoltura.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il piano ha validità 2000-2002. Attualmente si sta valutando un suo aggiornamento oppure la stesura di un nuovo piano.



## 7. MOBILITÀ E TRASPORTI

### 7.1 Piano della Viabilità

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano viabilità
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.V.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R.88/1998 D.C.R. 126/2001
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



**PROCEDURE**

Delibera di approvazione del Consiglio Regionale

**FINALITA'**

Interventi di adeguamento e di nuova costruzione della viabilità regionale.

**EFFICACIA**

Ai sensi dell'art. 24 L.R. 88/1998

**DURATA**

Anno 2001



## 8. ENERGIA

### 8.1 Piano Energetico Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Energetico Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.E.R.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Art.5 L.9 gennaio 1991, n°10 L.R.27 giugno 1997. N°45 “Norme in materia di risorse energetiche”
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	





**PROCEDURE**

La Giunta Regionale predispone lo schema di PER avvalendosi del concorso degli Enti locali , con la collaborazione degli enti universitari e di ricerca e sentita l'ENEA. Lo schema di piano è sottoposto al parere del Comitato Regionale per l'energia e successivamente la Giunta Regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione. Il PER è stato approvato dal Consiglio Regionale delle Toscana con Delibera n.1 del 18 gennaio 2000.

**FINALITA'**

Il Piano persegue gli obiettivi fissati dalla L.R.27 giugno 1997. N°45 "Norme in materia di risorse energetiche", orientando e promuovendo la riduzione dei consumi energetici nonché l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione di efficienza energetica della domanda, come priorità strategica.  
Con l'attuazione del piano si prevede lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la cogenerazione con gas metano, la produzione energetica derivante da rifiuti o prodotti di risulta del loro trattamento nonché iniziative di razionalizzazione del sistema energetico e di riduzione dei consumi.  
L'obiettivo è inoltre la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali, nonché la crescita e la competitività dell'industria del settore.  
Il Piano ha come finalità generale il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento alle risoluzioni assunte in occasione della conferenza di Kyoto del dicembre 1997.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il piano ha durata triennale



## 9. INDUSTRIA

### 9.1 Piano Regionale di Sviluppo Economico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale di Sviluppo Economico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.R.S.E.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> economico	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. n. 35 del 20.03.2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



**PROCEDURE**

La Giunta Regionale elabora, in raccordo con gli strumenti della programmazione negoziata e con i piani locali di sviluppo e sentite le Province, una proposta che viene approvata dal Consiglio Regionale e diventa operativa con la pubblicazione sul BURT.

**FINALITA'**

Ha lo scopo di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile mediante l'attuazione delle politiche economiche definite dal PRS e specificate nel documento di programmazione economica finanziaria.

**EFFICACIA**

Il programma pone alcuni vincoli di tipo economico, finanziario, giuridico per i soggetti che beneficiano dei contributi previsti dal programma.

**DURATA**

Il PRSE ha durata, di norma, pari al PRS.  
Il PRSE in corso riguarda gli anni 2001 2005 e può essere ridefinito, aggiornato o implementato in itinere.



## 10. SERVIZI E COMMERCIO

### 10.1. Programmazione Grandi Strutture di Vendita

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programmazione Grandi strutture di vendita
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P:G.S.V.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> servizi e commercio	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 17.5.\1999 n. 28 e suo regolamento di attuazione n. 4/1999, come modificato dal r.r. 5/2000 e dal r.r. 26/R/2002
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



**PROCEDURE**

Con atto regolamentare, la Giunta regionale ha approvato la previsione di sviluppo della grande distribuzione per il triennio 2002-2004.  
Tale regolamento, partendo da una ripartizione del territorio toscano in tre aree vaste: (Toscana centrale (province di Firenze, Prato, Pistoia); Toscana della Costa (province di Pisa, Livorno, Lucca , Massa-Carrara); Toscana interna e meridionale (Province di Arezzo, Siena, Grosseto)), stabilisce le quantità di superficie di vendita complessivamente autorizzabile per gli esercizi di grande distribuzione, pari a 50.000 mq.  
A fronte di ciascuna domanda di apertura di strutture di questo tipo, si attiva una conferenza di servizi cui partecipa un rappresentante della regione, della provincia e del comune interessati, per valutare la rispondenza della richiesta alle previsioni normative, compresa la disponibilità di superficie autorizzabile.

**FINALITA'**

Programmazione e contenimento dello sviluppo della grande distribuzione, per garantire la coesistenza delle diverse tipologie distributive (piccola, media e grande distribuzione), evitando che uno sviluppo eccessivo della grande distribuzione crei crisi nella rete distributiva esistente.

**EFFICACIA**

Trattandosi di un regolamento, i vincoli sono quelli di un atto normativo, sia per gli Enti che per i singoli imprenditori commerciali.

**DURATA**

La previsione di superficie autorizzabile scade il 31.12.2004; successivamente la Giunta regionale provvederà a ridefinire le superfici autorizzabili, con propria deliberazione.



## 11. ACQUA

### 11.1 Piano Ambito Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano ambito acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.36/1994    L.R.81/1995
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale	

**PROCEDURE**

Con la costituzione dell'Autorità di Ambito territoriale ottimale, quale consorzio obbligatorio dei comuni del comprensorio, gli enti locali trasferiscono ad esso la titolarità della programmazione della riorganizzazione del servizio idrico integrato e l'affidamento della gestione del servizio stesso al gestore unico di ambito. L'Autorità di Ambito territoriale Ottimale predispone una bozza di Piano di Ambito, che viene sottoposto alla valutazione degli Enti del territorio per la formulazione delle osservazioni di competenza; quindi, recepite le osservazioni ritenute meritorie, viene approvato in forma definitiva dall'Assemblea Consortile e trasmesso alla regione Toscana per la verifica di merito ai sensi dell'art. 8 della L.R. 81/95. Se sono formulate osservazioni, l'Autorità di Ambito deve comunicare entro 30 giorni se intende controdedurre e/o accogliere le osservazioni presentate. Il Piano di Ambito costituisce uno degli elementi base per l'affidamento della gestione del servizio Idrico Integrato, e gli interventi che il gestore del servizio attua sono quelli ivi indicati.

**FINALITA'**

Il Piano di Ambito è lo strumento di programmazione della riorganizzazione del servizio idrico integrato, inteso quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione delle acque ad uso civile, e di raccolta, collettamento e depurazione delle relative acque reflue. Tale Piano definisce gli interventi e la relativa tempistica di attuazione per l'erogazione del servizio ed il rispetto delle normative di settore, con peculiare riferimento a quelle di tutela ambientale.

**EFFICACIA**

Con la costituzione delle Autorità di Ambito, gli Enti Locali non sono più titolari delle funzioni di programmazione della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato in forma singola. Il Piano di Ambito definisce, tra gli altri, gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni di settore per la riorganizzazione dei sistemi di acquedotto, fognatura e depurazione. Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi ivi indicati, secondo il cronoprogramma allegato.



**DURATA**

L'Autorità di Ambito definisce la durata del Piano di Ambito, che coincide con la concessione di gestione del servizio. Tale durata non può eccedere i trenta anni, ma sufficientemente lunga per consentire il ritorno economico degli investimenti effettuati dal gestore.





## 11.2 Piano di Tutela delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di tutela delle acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.Lgs.152/99
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Di indirizzo.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> provinciale <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale	

**PROCEDURE**

Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino.

Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi.

Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

Entro novanta giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma precedente le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

**FINALITA'**

Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione d'uso dei corpi idrici, nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

**EFFICACIA**

Il Piano di tutela delle acque costituisce lo strumento di pianificazione di gestione e di tutela delle risorse idriche e, quale strumento di settore, definisce i vincoli cui devono attenersi gli altri strumenti di Pianificazione e Programmazione in materia di gestione tutela delle acque.

**DURATA**

Il Piano di tutela deve essere rivisto al massimo ogni sei anni, e comunque quando, in conseguenza della modifica del quadro conoscitivo di riferimento, o delle modifiche intervenute per qualunque causa, nonché per l'accertata insufficienza delle misure messe in atto, si possa temere il mancato rispetto degli obiettivi di qualità ambientale prefissati dal D. Lgs. 152/99.



## 12. ARIA

### 12. 1. Piano regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria Ambiente

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 33/94 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" L.R. 19/95 modifiche alla L.R. 33/94
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

**PROCEDURE**

La legge regionale 5 maggio 1994 n. 33, che detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio regionale, prevede all'art. 3 che la Giunta regionale, approvi, con le procedure previste all'art. 4, ed in conformità ai piani d'indirizzo di cui all'art. 7 della LR 9.6.1992, n. 26, il piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria al fine di istituire un sistema regionale di controllo della qualità dell'aria.

In particolare la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, elabora uno schema di piano e lo trasmette alle Province. Entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di piano le Province deliberano ed inviano alla Giunta regionale osservazioni in merito alla struttura ed alla organizzazione dei sistemi di rilevamento relativi al proprio territorio. La mancata trasmissione delle osservazioni entro il termine predetto equivale ad approvazione dello schema. In sede di formulazione delle osservazioni sui sistemi di rilevamento le Province devono prevedere, previa consultazione dei soggetti interessati, la integrazione dei sistemi provinciali delle reti di rilevamento già in funzione, gestite da soggetti pubblici e privati.

La Giunta regionale, sulla base dello schema di piano e delle osservazioni avanzate dalle Province, approva con proprio atto deliberativo il piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria entro 6 (sei) mesi a partire dalla data dell'invio dello schema di piano alle Province stesse.

**FINALITA'**

Il piano deve contenere:

- a) i criteri per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria e la previsione della strumentazione e delle apparecchiature necessarie all'acquisizione e concentrazione dei dati;
- b) le proposte di organizzazione e di gestione del sistema;
- c) la valutazione dei costi;
- d) i tempi di realizzazione del sistema di rilevamento;



**FINALITA'**

Il piano, inoltre, può essere elaborato per stralci riferiti a parti omogenee del territorio e/o per tipologia di inquinanti atmosferici da rilevare.  
Il presente schema di piano detta criteri ed indirizzi, fornisce indicatori e fattori di scelta e presenta un quadro dettagliato della situazione attuale del rilevamento della qualità dell'aria in regione.  
Propone, inoltre, le linee per lo sviluppo prossimo dei sistemi provinciali al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse strumentali e di personale.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il piano può essere motivatamente modificato in ogni tempo con le stesse procedure.



### 12.1/a Piano Comunale di Risanamento Acustico

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano comunale di risanamento acustico
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L. 447/95, L.R. 89/98, D.G.R. 77/2000
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



**PROCEDURE**

I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico: qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3 della L.R.89/98; qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art.2, comma 1, lett.G) della L.447/95, come determinati ai sensi dell'art.6 del DPCM 14 novembre 1997.  
Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica, sussistono le condizioni sopraelencate, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro 12 mesi, il piano di risanamento, trasmettendolo alla Provincia competente per territorio, alla Giunta Regionale, all'ARPAT e alle Aziende USL di riferimento.

**FINALITA'**

Salvaguardia della qualità ambientale e dell'esposizione umana al rumore.

**EFFICACIA**

Deve essere assicurato il coordinamento tra il piano comunale di risanamento acustico e il piano urbano del traffico per i Comuni individuati con Deliberazione del C.R. 27 aprile 1993, n.177.  
Il piano comunale di risanamento deve tener conto e recepire il contenuto dei piani pluriennali di risanamento relativi alle infrastrutture dei trasporti di cui alla L.R. 89/98.  
Deve inoltre tener conto di quelli predisposti dalle aziende interessate ai sensi dell'art.15 della L.447/95.

**DURATA**





### 12.1/b Piano di Classificazione Acustica

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano comunale di classificazione acustica
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L. 447/95, L.R. 89/98, D.G.R. 77/2000
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



**PROCEDURE**

Il Consiglio comunale adotta un progetto di piano di classificazione acustica, trasmettendone copia alla Giunta Regionale e a quella Provinciale, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri di conformità. Il piano viene depositato nella sede comunale per 30 giorni, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Se ci sono osservazioni, il Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad apporvi le modifiche conseguenti le osservazioni ricevute, nel quale ultimo caso, trasmette il nuovo progetto di piano alla Giunta Regionale e Provinciale, che, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di conformità. Acquisiti i pareri, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale e successivamente pubblicato sul B.U.R.T.

**FINALITA'**

Salvaguardia della qualità ambientale e dell'esposizione umana al rumore.

**EFFICACIA**

I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano comunale di classificazione acustica.

**DURATA**

Qualora sia reso necessario, possono essere prodotte varianti.



### 13. SUOLO

#### 13.1 Piano di Bacino

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di bacino
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	art.17, l.183/89
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

## PROCEDURE

### PIANO DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE (art.18, l.183/89)

Sono elaborati dai comitati tecnici e adottati dai comitati istituzionali.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Per 45gg il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione dopo la pubblicazione.

Per 45gg osservazioni sul progetto possono essere inoltrate alle regioni territorialmente competente.

Entro 30gg le regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano.

I Comitati Istituzionali, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri, adottano i piani di bacino.

L'approvazione dei piani di bacino avviene con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

L'attuazione del piano avviene mediante un programma triennale di interventi, redatto tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano medesimo.

### PIANO DI BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE (art.19, l.183/89)

In questo caso si segue la procedura precedente tranne che per l'approvazione.

Approvazione è di competenza delle Regioni, per le parti di rispettiva competenza territoriale

### PIANO DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE (art.20, l.183/89)

Le Regioni provvedono alla disciplina, all'elaborazione ed all'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale. Le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economica – produttiva.

Se in un bacino di rilievo regionale sono compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte rispettiva di competenza territoriale.

**FINALITA'**

Il Piano di bacino, o i suoi stralci, rappresenta il piano territoriale di settore, è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Le finalità perseguite sono assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e gestione del patrimonio idrico, per un razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali. Il piano di bacino è strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo. I piani stralcio, che possono predisporre e approvare i piani di bacino, comprendono norme, indirizzi e puntuali individuazioni territoriali.

**EFFICACIA**

Le disposizioni del Piano, una volta approvato, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati. Le norme contenute nei piani stralcio sono immediatamente vincolanti per tutti, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso.

**DURATA**



### 13.2 Piani Stralcio del Piano di Bacino

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piani stralcio del Piano di Bacino
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	l.183/1989
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

**PROCEDURE**

I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sub - bacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti del piano. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

Le procedure di elaborazione, adozione ed approvazione sono analoghe a quelle previste dagli artt. 18, 19 e 20 della L. 183/89 rispettivamente per i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

**FINALITA'**

Piano Stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del F. Arno approvato con **D.P.C.M. del 5 novembre 1999** ha come obiettivo la riduzione della frequenza e della portata dei fenomeni di esondazione e allagamento, nonché il contenimento dei danni alle persone, all'ambiente naturale ed al contesto economico-sociale del bacino. In particolare sono previsti interventi strutturali tesi a:

- Aumentare la capacità di laminazione e di invaso
- Aumentare la capacità di smaltimento
- Migliorare le opere di difesa arginale
- Migliorare la capacità di controllo e di intervento

Piano Stralcio per la tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni elaborato dall'Autorità di bacino interregionale del F. Magra e approvato per la parte toscana con **D.C.R. n. 259 del 13 dicembre 2000** ha come obiettivi:

- La quantificazione dei rilasci necessari a garantire in deflusso minimo vitale
- L'individuazione delle condizioni di compatibilità tra i diversi utilizzi
- La promozione di tecniche di ottimizzazione nella gestione delle risorse e di efficienza nell'esercizio e manutenzione degli impianti



**FINALITA'**

Piano Stralcio per il bacino del T. Senio elaborato dall'Autorità di bacino interregionale del F. Reno e approvato per la parte toscana con **D.C.R. n. 185 del 5 ottobre 2001** ha come obiettivi:

- La riduzione del rischio idrogeologico e idraulico
- La salvaguardia delle aree di pertinenza fluviale
- Il risanamento delle acque superficiali
- La razionale utilizzazione delle risorse idriche garantendo il minimo deflusso vitale

**EFFICACIA**

Il piano produce effetti vincolanti per tutti immediatamente e richiede un adeguamento da parte degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.

**DURATA**

Il piano ha valore a tempo indeterminato, ma i suoi contenuti possono essere verificati ed integrati periodicamente a seguito dell'evolversi delle conoscenze o di nuove esigenze del sistema idraulico ed idrogeologico del bacino.





### 13.3 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano stralcio di assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.A.I.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 365/2000, l.183/89, l.r. 91/98
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

**PROCEDURE**

P.A.I. NEI BACINI DI RILIEVO NAZIONALE

Sono elaborati dai comitati tecnici e adottati dai comitati istituzionali. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate. Per 45gg il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione dopo la pubblicazione. Per 45gg osservazioni sul progetto possono essere inoltrate alle regioni territorialmente competente. Ai sensi della L. 365/2000 le regioni convocano una Conferenza programmatica degli enti territorialmente interessati per l'espressione di un parere sul progetto di PAI. I Comitati Istituzionali, tenuto conto dei pareri delle Conferenze, adottano i PAI. L'approvazione dei PAI avviene con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

P.A.I. NEI BACINI DI RILIEVO INTERREGIONALE

In questo caso si segue la procedura precedente tranne che per l'approvazione. Approvazione è di competenza delle Regioni, per le parti di rispettiva competenza territoriale

P.A.I. NEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE

Sono elaborati dai Comitati tecnici e adottati dalla Giunta regionale. Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e almeno su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e nomina del garante per l'informazione. Per 60 gg il progetto di PAI è depositato presso i Comuni per le osservazioni. Nei successivi 10 gg i Comuni trasmettono alle Province le osservazioni. Nei successivi 30 gg le Province provvedono alla trasmissione delle osservazioni alla Regione. Ai sensi della L. 365/2000 la regione convoca la Conferenza programmatica degli enti territorialmente interessati per l'espressione del parere sul progetto di PAI

La Giunta regionale, tenuto conto del parere delle Conferenze e degli ulteriori approfondimenti istruttori del comitato tecnico, adotta il PAI. Il PAI è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.



**FINALITA'**

L'obiettivo generale del P.A.I. è quello di assicurare l'incolumità della popolazione e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto a fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali, più in particolare ha le seguenti finalità:  
la difesa, il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i fenomeni franosi  
la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;  
la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico, il riequilibrio del territorio e il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;  
l'individuazione del quadro degli interventi strutturali;  
la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti principalmente dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico contenuti nelle Norme di Attuazione.

**EFFICACIA**

Il piano produce effetti vincolanti per tutti immediatamente e richiede un adeguamento da parte degli altri strumenti di pianificazione e programmazione e prevede atti di maggior dettaglio da parte di strumenti di pianificazione di altro livello.

**DURATA**

Il piano ha valore a tempo indeterminato, ma i suoi contenuti possono essere verificati in relazione allo stato di realizzazione delle opere e al variare delle situazione territoriale e dell'approfondimento degli studi conoscitivo.



### 13.4 Programma di Messa in Sicurezza Idraulica

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma messa in sicurezza idraulica
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 50/94 “Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani”
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



**PROCEDURE**

Le Province hanno provveduto alla predisposizione delle proposte che concorrono a formare il programma di interventi.

Le Province stabiliscono le priorità di intervento di ciascun bacino o sottobacino, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Vulnerabilità degli insediamenti abitativi e produttivi e delle infrastrutture essenziali esistenti;
- Interventi che configurino soluzioni strutturali.

La Giunta Regionale valuta le proposte pervenute ed elabora una proposta di programma complessivo e le relative priorità e li trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il programma di interventi può essere modificato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta per sopravvenute esigenze di sicurezza idraulica.

Per la realizzazione degli interventi prioritari compresi nel programma sopra citato vengono stipulati appositi accordi di programma di cui all'art.27 della Legge 08/06/1990 n° 142.

Nell'Accordo di programma viene indicato il finanziamento regionale degli interventi, che non può essere superiore al 50% dell'importo dei progetti relativi agli interventi medesimi. Nell'Accordo di programma viene inoltre individuato, caso per caso, l'Ente attuatore degli interventi.

**FINALITA'**

Realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani.

**EFFICACIA**

Il programma deve prevedere interventi conformi agli altri strumenti.

**DURATA**

Nella Legge Regionale non viene indicata una durata del programma né sono previsti i relativi aggiornamenti periodici.



### 13.5 Piano Territoriale Regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Territoriale Regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.R.A.E.R.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Attività estrattive
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 3 novembre 1998 n.78
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



**PROCEDURE**

Procedure di cui all'art. 7 della L.R. 5/1995

**FINALITA'**

Stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave.

**EFFICACIA**

Il Piano non è direttamente vincolante per i privati.  
I Piani Provinciali che seguiranno il piano regionale, saranno vincolanti per gli strumenti urbanistici comunali.

**DURATA**

decennale



### 13.6 Piano Regionale Attività Estrattive

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale Attività estrattiva
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.R.A.E.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Attività estrattive
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 30 aprile 1980 n.36
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	





**PROCEDURE**

Art. 2 L.R. 36/1980

**FINALITA'**

Garantire un ordinato e armonico sviluppo socio economico del settore.

**EFFICACIA**

Il Piano è vincolante nei confronti dei Comuni che devono recepire obbligatoriamente le previsioni nello strumento urbanistico.

**DURATA**

decennale



## 14. AREE PROTETTE/BIODIVERSITÀ

### 14.1 Programma triennale Regionale per le Aree Protette

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma triennale regionale per le Aree Protette
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	Aree protette
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge Regionale 11 aprile 1995 n° 49 art. 4.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Di indirizzo
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



**PROCEDURE**

Le Province, sentiti i Comuni e le Comunità Montane, inviano alla Giunta Regionale le proposte di individuazione di massima dei territori entro cui istituire i parchi, le riserve naturali e le ANPIL; entro i successivi sei mesi la Giunta Regionale predispone la proposta e la sottopone al Consiglio che, entro tre mesi approva il programma.

**FINALITA'**

L'obiettivo del programma è quello di garantire la conservazione e riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione; la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione ambientale.

**EFFICACIA**

Il programma non è direttamente vincolante per i privati, ma prevedendo aree che possono essere istituite in Aree Protette permette la imposizione di vincoli ambientali da parte dell'ente istitutore (ad esempio divieto di caccia nei parchi e nelle riserve).

**DURATA**

Il programma ha validità triennale e non sono previsti aggiornamenti periodici.



## 14.2 Piano Pluriennale Economico e Sociale per le Aree Protette

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Pluriennale Economico e Sociale per le Aree Protette
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	P.P.E.S.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	Aree protette
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. n° 49/95, L.R. 24/94, L.R. 65/97
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Di indirizzo
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	



**PROCEDURE**

L'approvazione del PPES segue le regole del Piano del Parco e cioè: adozione da parte della Provincia, deposito e presentazione delle osservazioni, successivo invio alla Regione che si pronuncia sulla rispondenza ai criteri e indirizzi regionali, successiva approvazione da parte della Provincia con motivazioni sulle determinazioni assunte sulle osservazioni e sulla pronuncia della Regione.

**FINALITA'**

L'obiettivo del PPES è quello di promuovere iniziative, nel rispetto delle finalità del Parco o delle A.P. interessate, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residenti all'interno del Parco e nell'area contigua.

**EFFICACIA**

Il piano non è direttamente vincolante per i privati, ma prevedendo opere e interventi potrebbe creare, indirettamente, vincoli e limitazioni alle proprietà presenti nel territorio interessato.

**DURATA**

Il piano pluriennale può essere aggiornato ogni triennio in collegamento con il Programma Triennale per le Aree Protette, o, per i Parchi regionali, annualmente in collegamento con il bilancio.



### 14.3 Piano per il Parco

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano per il Praco
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> aree protette	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 16 marzo 1994 n°24. Legge Regionale 11 aprile 1995 n°49.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> ente parco	



**PROCEDURE**

I piani sono predisposti dall'Ente Parco.  
Il piano per il parco è adottato dalla Provincia entro sei mesi dalla sua istituzione. La delibera di adozione, entro 10 giorni dalla sua esecutività, è trasmessa alla Giunta regionale e depositata nelle segreterie di tutti i Comuni territorialmente interessati per 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte che vengono trasmesse, entro i successivi 30 giorni, dalla Provincia alla Giunta regionale, unitamente alla proprie contro deduzioni e al piano. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del piano ai criteri e agli indirizzi di cui all'art. 4, secondo comma, lett. c), indicando le modifiche eventualmente da apportare a tal fine. Il piano per il parco è approvato dalla Provincia, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni, opposizioni e proposte, nonché in ordine alla eventuale pronunzia della Giunta regionale. Il piano è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

**FINALITA'**

**EFFICACIA**

I Piani per il parco hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

**DURATA**

Ogni 10 anni è prevista la revisione del piano.



#### 14.4 Piano Pluriennale Economico – Sociale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Pluriennale Economico – Sociale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 16 marzo 1994 n°24.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> Ente parco	





**PROCEDURE**

I piani sono predisposti dall'Ente Parco.  
Il piano per il parco è adottato dalla Provincia entro sei mesi dalla sua istituzione. La delibera di adozione, entro 10 giorni dalla sua esecutività, è trasmessa alla Giunta regionale e depositata nelle segreterie di tutti i Comuni territorialmente interessati per 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte che vengono trasmesse, entro i successivi 30 giorni, dalla Provincia alla Giunta regionale, unitamente alla proprie contro deduzioni e al piano. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del piano ai criteri e agli indirizzi di cui all'art. 4, secondo comma, lett. c), indicando le modifiche eventualmente da apportare a tal fine. Il piano per il parco è approvato dalla Provincia, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni, opposizioni e proposte, nonchè in ordine alla eventuale pronunzia della Giunta regionale. Il piano è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

**FINALITA'**

La provincia promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del parco e nei territori adiacenti.  
Per detti fini l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il piano pluriennale economico-sociale può essere aggiornato ogni triennio, seguendo la procedure sopra esposta, in collegamento con il bilancio annuale.



### 14.5 Piano di Gestione del Parco

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	<input type="text" value="Piano di Gestione del Parco"/>
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	<input type="text" value="Legge Regionale 16 marzo 1994 n°24."/>
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	<input type="text"/>



**PROCEDURE**

I piani di gestione sono adottati dal consiglio direttivo, previo parere della comunità del parco e del comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, è depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il consiglio direttivo approva i piani di gestione.

**FINALITA'**

**EFFICACIA**

I Piani per il parco hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

**DURATA**



#### 14.6 Piano di Gestione per i Siti di Importanza Regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano di gestione per i Siti di Importanza Regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	S.I.R.
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Dir. Habitat D.P.R. 357/97, L.R. n° 56/2000.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Di indirizzo
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> provinciale <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



**PROCEDURE**

Ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.R. 56/00, i Piani sono approvati con le stesse procedure previste per i regolamenti dei Parchi e delle Riserve (art. 16 L.R. 49/95).

**FINALITA'**

Gli obiettivi e le finalità dei Piani di Gestione sono il riconoscimento e la tutela delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate, nonché degli habitat, garantendo per questi uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino.

**EFFICACIA**

Il piano, nel perseguimento delle finalità della legge, può prevedere iniziative, opere o interventi direttamente o indirettamente incidenti sulle attività normalmente presenti sul territorio interessato.

**DURATA**

Il Piano non ha una scadenza prefissata, ma può essere aggiornato in ogni momento, se ritenuto necessario.



## 15. RIFIUTI

### 15.1 Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale per la gestione dei rifiuti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.R.G.R.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Toscana	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D. Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni. L. R. n. 25 del 18 Maggio 1998 modificata dalla L.R. n. 29 del 26 Luglio 2002
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Di indirizzo
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

Art. 10 della L.R. 25/98 e successive modifiche ed integrazioni

FINALITA'

Il Piano di gestione dei rifiuti, con i contenuti previsti dall'art. 9 della L.R. 25/98, è stato suddiviso in Piani Stralcio:

**1. D.C.R.T. n. 88/98 "Piano di gestione dei rifiuti. Approvazione primo stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati".**

*(rif. Nazionale D.Lgs. 22/97)*

Il Piano contiene indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale nonché a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi.

Il presente piano promuove la minimizzazione della formazione dei rifiuti dai cicli di consumo e di produzione. La minimizzazione della formazione dei rifiuti costituisce parte integrante delle azioni di pianificazione e di gestione degli stessi.

Obiettivi prioritari delle azioni di minimizzazione dei rifiuti sono i seguenti:

- riduzione dei consumi di merci a perdere qualora essi siano sostituibili, a parità di prestazioni, da prodotti utilizzabili più volte;
- sostegno a forme di consumo e di distribuzione delle merci che intrinsecamente minimizzino la generazione di rifiuto;
- sostegno alla diffusione e all'impiego di prodotti che intrinsecamente minimizzino la generazione di rifiuti;
- riduzione dell'immissione di rifiuti verdi ed organici attraverso la valorizzazione dell'auto-compostaggio;
- riduzione della formazione dei rifiuti e della pericolosità degli stessi attraverso l'introduzione di tecnologie pulite nei cicli produttivi.

I risultati conseguibili con le azioni di promozione della riduzione dei rifiuti non sono quantificati. Attraverso le azioni di riduzione della formazione dei rifiuti, il piano regionale si prefigge, in primo luogo, l'obiettivo di stabilizzare sul medio



## FINALITA'

periodo la produzione procapite di rifiuto e di raggiungere al 2003 una riduzione del 5%-15% della produzione media procapite di rifiuti sui livelli odierni del (1997).

Il Piano regionale non definisce nel dettaglio le singole soluzioni tecnologiche necessarie che saranno invece definite - considerando l'impiantistica esistente, i fabbisogni e le specificità locali, l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia - dai piani provinciali e dai piani industriali redatti a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

I piani provinciali per la gestione dei rifiuti devono contenere misure e interventi per la riduzione della produzione degli stessi, per la raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti diretto a recuperare materiali ed energia.

Il Piano regionale determina i criteri generali della pianificazione e fissa alcuni divieti vincoli e obiettivi che dovranno essere comunque rispettati dai piani provinciali e industriali.

In particolare i piani provinciali dovranno:

- essere conformi ai principi generali della pianificazione regionale;
- garantire che in ciascun ambito territoriale ottimale siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di recupero e di trattamento dei rifiuti;
- garantire che in ciascun ambito territoriale ottimale sia conseguito il valore minimo dell'Indice di valorizzazione delle Risorse;
- essere conformi alle linee guida e agli indirizzi specifici relativi alla redazione dei piani, ai criteri di selezione delle tecnologie e di definizione dei dimensionamenti ottimali, alle procedure di localizzazione e di verifica dell'impatto ambientale nonché alla definizione dei piani economico-finanziari;
- comprendere, per gli impianti assoggettati a valutazione di impatto ambientale. Ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento DPR 12.4.96, la definizione dell'opera al livello di progetto di pianificazione provinciale la quale confronti le possibili alternative strategiche e le possibili localizzazioni.



## FINALITA'

Per ciascun Ambito territoriale ottimale, anche attraverso la definizione di un accordo di programma tra più province qualora l'Ambito territoriale ottimale non coincida con i confini della provincia esistente, viene predisposto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

### **2. D.C.R.T. n. 385/99 "Piano di gestione dei rifiuti. Approvazione secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi".**

*(rif. Nazionale D.Lgs. 22/97)*

Il Piano contiene:

- A. La produzione di rifiuti speciali e speciali pericolosi in Toscana
- B. La situazione esistente circa le modalità di recupero, trattamento, smaltimento
- C. Indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e forme di incentivazione. Gli interventi riguardano i seguenti settori caratteristici: industria del legno, industria del cuoio e della pelle, industria della carta, industria tessile, industria della lavorazione e trattamento dei metalli, industria della lavorazione dei minerali non metalliferi.
- D. La tipologia e il complesso degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti Pericolosi e non - Pericolosi da realizzare in ambito regionale.

Questa parte contiene:

- le analisi del fabbisogno di gestione dei rifiuti per grandi produttori
- le analisi del fabbisogno di gestione dei rifiuti per produttori diffusi sul territorio e per particolari categorie di rifiuti
- Produzione di energia da rifiuti
- Gestione di altre particolari categorie di rifiuti: fanghi dragaggio porti, rifiuti sanitari e farmaci scaduti, rifiuti da rottamazione, rifiuti contenenti amianto, i rifiuti da attività agricole, disciplina particolare della gestione dei, contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e gestione ecocentri
- Divieti
- E. I criteri di attuazione
- F. Criteri di Localizzazione di nuovi impianti
- G. Requisiti per le Tecnologie Impiantistiche

## FINALITA'

H. I costi di smaltimento  
L. Programma finanziario di attuazione degli obiettivi del Piano  
M. Opportunità di agevolazione per le imprese  
**3. D.C.R.T. n. 384/99 - L.R. 25/98 art. 9 – Piano regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate**  
(rif. Nazionale D.Lgs. 22/97)  
Il Piano regionale per la bonifica contiene:  
- obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione;  
- individuazione degli ambiti di bonifica con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il seguente ordine di priorità:

- intervento a breve termine relativo alle aree da bonificare per le quali è stato constatato un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente;
- intervento a medio termine relativo alle aree da bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in atto;

- l'individuazione dei siti con necessità di ripristino ambientale;  
- le prescrizioni per la definizione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale;  
- il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano.  
Entro centottanta giorni dall'esecutività del piano regionale di bonifica è approvato il Piano provinciale per la bonifica che contiene:  
- la perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;  
- la stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica definiti dal piano regionale;  
- la quantità e la qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento;  
- l'elenco (archivio) delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d'uso;



## FINALITA'

- la definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal piano regionale, con l'indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti. Le Comunità d'Ambito devono inoltre predisporre un Piano industriale, contenente, fra l'altro:

- gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio con la definizione dei tempi di realizzazione;
- il piano degli investimenti necessari per raggiungere tali obiettivi;
- la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, tra cui quelle relative agli interventi in oggetto.

In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale le Province approvano i Piani Provinciali che contengono gli interventi necessari per realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione il recupero e la produzione di energia, la localizzazione degli impianti e di aree idonee, gli interventi per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Il Piano Industriale, approvato dalla Comunità d'Ambito, attua gli interventi previsti dai Piani Provinciali.

## EFFICACIA

Per quanto concerne lo stralcio di Piano relativo alla bonifica delle aree inquinate, lo strumento risulta direttamente vincolante anche per i privati (concessioni rilasciate previo obbligo di bonifica dell'area). Il Piano Regionale ed i Piani Provinciali, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 25/98 producono effetti nei confronti della pianificazione urbanistica.

## DURATA

La durata del Piano o programma non è stata esplicitamente prevista, ma il Piano si considera attuato per un periodo variabile tra i 10 ed i 12 anni. Sono previsti aggiornamenti periodici.